

# 1. La città e gli orfani

Cinzia Bearzot

DOI – 10.7359/706-2015-bear

ABSTRACT – The contribution traces the evolution of the Greek legislation on orphans, especially in the better-known Athenian context. It highlights the interest towards the children of citizens deprived of protection. This interest is extended, beyond the aspects referred to property (protection of the *oikos orphanikos*), also to the affective and human side (the conditions of the *tropbe* and the concern for the development of *eunoia*, namely that feeling of mutual goodwill and affection which can be experienced in the context of a family).

KEYWORDS – Family life, Greek law, human rights, legal protection, orphans. Diritti umani, diritto greco, orfani, tutela giuridica, vita familiare.

## 1. LA SITUAZIONE GIURIDICA

### 1.1. *Le forme di tutela e il ruolo dell'arconte*

Il diritto attico (e non soltanto) è, come è noto, molto attento alle questioni familiari: fin dai tempi di Solone la preoccupazione di tutelare l'*oikos*<sup>1</sup> ispira la legislazione in ambito familiare ed inevitabilmente comporta particolare attenzione alla tutela dei soggetti deboli nell'ambito dell'*oikos* stesso.

La tutela degli orfani era affidata, come è noto, all'arconte eponimo (l'*ἄρχῆ μέγιστη* di cui parla Plat. *Menex.* 249a)<sup>2</sup>, competente in tema di diritto familiare (*Ath. Pol.* LVI 7):

L'arconte si prende cura di orfani, ereditiere e donne che, morto il marito, sostengono di essere incinte e ha pieni poteri di multare e di portare in tribunale chi rechi loro ingiustizia (τοῖς ἀδικοῦσιν). Dà in affitto le case degli orfani e quelle delle ereditiere, queste ultime finché non abbiano raggiunto

---

<sup>1</sup> Sull'*oikos* cf. MacDowell 1978a; Bodei Giglioni 1996; Ferrucci 2006.

<sup>2</sup> L'ipotesi che si tratti del polemarcho, basata su *Schol. in Dem.* XXIV 20, è confutata in modo convincente da Stroud 1971, 289.

i quattordici anni, e prende ipoteche per i beni affittati. E se i tutori non versano il mantenimento ai ragazzi che hanno in tutela, li costringe a farlo (trad. A. Santoni).

Aristotele tratteggia una situazione molto chiara: la città affidava all'arconte gli orfani minori, maschi e femmine, le orfane femmine che si trovassero a essere uniche eredi dell'*oikos* (le *epikleroi* o ereditiere) e le vedove incinte, che quindi stessero per dare un erede, maschio o femmina, all'*oikos* del marito defunto.

Come è stato osservato<sup>3</sup>, il passo aristotelico si rifà, parafrasandolo, sintetizzandolo e adeguandone la terminologia, al testo di una legge riportata da Demostene nell'orazione *Contro Macartato* (XLIII 75):

L'arconte si prenda cura degli orfani e delle ereditiere e degli *oikoi* rimasti deserti e delle donne, rimaste nelle case degli uomini defunti, che dichiarano di essere incinte. Si prenda cura di costoro e non consenta a nessuno di far loro violenza (ὄβριζειν). Se qualcuno fa loro violenza o fa qualcosa di contrario alla legge (ἐάν δέ τις ὄβριζῆ ἢ ποιῆ τι παράνομον), abbia l'autorità di imporre una multa commisurata al valore. Qualora ritenga che sia degno di una pena maggiore, dopo avergli dato un preavviso di cinque giorni e aver messo per iscritto la pena di cui lo ritiene meritevole, lo rimandi al tribunale. Qualora sia ritenuto colpevole, il tribunale stabilisca cosa deve subire o pagare.

Aristotele e la legge (da molti attribuita a Solone, benché l'oratore non lo faccia espressamente, a motivo dei suoi contenuti, in perfetta linea con gli interessi del legislatore) sono accomunate dalla preoccupazione di tutelare alcune categorie deboli, perché rimaste prive di tutela, da ogni forma di vessazione, cui si allude con termini generici come *adikia* in Aristotele e *hybris*, *paranomia* in Demostene<sup>4</sup>. La legislazione, dunque, sembra affrontare la questione, di grande rilievo sociale, in una prospettiva globale e non sembra limitarsi ai soli aspetti di tipo economico e amministrativo<sup>5</sup>.

All'arconte spettava la sovrintendenza delle cause giudiziarie che potevano derivare da questi contrasti (*Ath. Pol.* LVI 6);

Spettano a lui azioni giudiziarie pubbliche e private; egli le istruisce e le introduce al tribunale. Per maltrattamento di orfani, ὀρφανῶν κακώσεως (sono azioni rivolte contro i tutori)<sup>6</sup>, per maltrattamento di ereditiere, ἐπικλήρου κακώσεως (sono azioni contro i tutori e il marito), per cattiva gestione del patrimonio di un orfano, οἴκου ὀρφανικοῦ κακώσεως (anche queste sono azioni

---

<sup>3</sup> Rhodes 1993<sup>2</sup>, 633-634.

<sup>4</sup> Scafuro 2006; Cudjoe - Adam-Magnissali 2010.

<sup>5</sup> Ruzé 2006.

<sup>6</sup> In realtà, l'azione era esperibile contro chiunque esercitasse i maltrattamenti: cf. Dem. XXXVII 45; Rhodes 1993<sup>2</sup>, 630.

contro i tutori) [...] per nomina di tutori, controversie per attribuzione di tutela, per produzione di beni o documenti, per iscrizione a tutore, controversie per aggiudicazione di eredità e ereditiere.

Compito dell'arconte era dunque, di norma, controllare che venissero osservate le procedure relative alla tutela e che la tutela venisse gestita correttamente, accogliendo ed esaminando le eventuali contestazioni.

Il diritto attico<sup>7</sup> prevedeva diverse forme di tutela: la tutela legittima, nel caso in cui in famiglia vi fosse un parente maschio in grado di assumerla; la tutela testamentaria, nel caso in cui il *de cuius* stabilisse per testamento l'assegnazione, scegliendo personalmente un parente o un amico; la tutela dativa, assegnata dall'arconte nel caso in cui queste due forme di tutela non fossero esperibili. In tutti i casi, la tutela spettava di solito all'agnato prossimo, in obbedienza al principio della conservazione dell'*oikos* e del suo patrimonio; proprio in questa prospettiva era frequente il ricorso a matrimoni endogamici con vedove ed *epikleroi*. Sappiamo dalle due orazioni demosteniche *Contro Afobo* (XXVII e XXVIII) che Demostene, il padre dell'oratore, morendo aveva scelto come tutori della moglie e dei due figli, un maschio e una femmina, due parenti stretti<sup>8</sup>, precisamente due nipoti, Afobo, figlio di sua sorella, e Demofonte, figlio di suo fratello, che avrebbero dovuto sposare rispettivamente la vedova e la figlia di Demostene padre; cosa che i prescelti peraltro non fecero, disattendendo questa e altre richieste del *de cuius*.

I doveri del tutore (*epitropos*) erano molteplici<sup>9</sup>: egli doveva assicurare ai pupilli la cura della persona e della proprietà. Prima di tutto, dunque, doveva provvedere al sostentamento (*trophe, sitos*), al vestiario, ad ogni servizio necessario e all'educazione. Un quadro vivido emerge dall'orazione di Lisia *Contro Diogitone*, un *logos epitropikos* in cui Diogitone, il tutore di tre fratelli, due maschi e una femmina, che è anche il loro zio e nonno (il padre dei ragazzi è suo fratello, la madre sua figlia), viene accusato (dal marito della giovane orfana) di aver incamerato le loro ingenti sostanze, gonfiando esageratamente le spese di mantenimento per poter trattenere per sé il denaro inutilizzato a questo scopo. In XXXII 20 e 28 si fa appunto riferimento a tali spese:

Ha avuto la faccia di negare di essere in possesso di una parte dei beni contesi, mentre una parte alla fine ha ammesso di averli, ma li ha segnati in entrata e in uscita per i due ragazzi e per la sorella, facendo risultare in otto anni

---

<sup>7</sup> Per notizie generali sulla tutela: Harrison 2001 (1968), 101 ss.; ora Cudjoe 2010, 165 ss.

<sup>8</sup> Cui si aggiungeva Terippide, un amico di infanzia, cui fu affidato un patrimonio di settanta mine con diritto di usufrutto.

<sup>9</sup> Per la terminologia cf. Cudjoe 2013, 203-204.

una spesa di sette talenti d'argento e quattromila dracme! Ed è arrivato a tal punto d'impudenza che, non sapendo più sotto che voci di spesa registrare il denaro, ha calcolato per il vitto di due ragazzini e della femmina cinque oboli al giorno; per le calzature, la lavanderia e il parrucchiere non ha neppure registrato la spesa a mesi o ad anni, ma ha calcolato cumulativamente per tutto il tempo più di un talento d'argento!

Voglio mettere in conto una somma che mai nessuno in questa città si è sognato di spendere, e cioè per due ragazzi, la loro sorella, un pedagogo e una serva mille dracme ogni anno, poco meno di tre dracme al giorno: in otto anni fanno ottomila dracme e restano sei talenti e venti mine (trad. E. Medda).

Il tutore doveva anche vigilare sul domicilio dei pupilli e, a quanto sembra, non aveva l'obbligo di garantire loro la convivenza con la madre: sempre in Lys. XXXII 8 e 14 si fa riferimento al fatto che Diogitone, dopo un anno trascorso al Pireo, «mandò i ragazzi a vivere in città e fece risposare la loro madre» (8); i tre ragazzi andarono a vivere prima nel demo di Collito, poi «nella casa di Fedro» (14). Demostene, invece, crebbe con la madre Cleobule, che non si risposò, e la sorella<sup>10</sup>. Il capitolo relativo alla cura personale era dunque importante nell'agenda dei tutori e concorrevà alla valutazione della qualità della tutela da loro svolta. Sulla questione della separazione dei nuclei familiari si ritornerà a proposito del «nuovo Iperide», che sembra attestare una norma finora ignota sulla separazione dei fratelli orfani.

Ma più importante, tra i compiti del tutore, era la questione della rappresentanza legale, che riguardava soprattutto l'amministrazione della proprietà dell'orfano. Il tutore assumeva la funzione di titolare fiduciario dei beni del pupillo. Come tale, egli poteva amministrare direttamente il patrimonio, con cui doveva garantire al pupillo adeguato mantenimento e che doveva restituirgli integro al momento del raggiungimento dell'età legale, con adeguato rendiconto; oppure poteva locarlo a terzi, con un atto concluso in presenza dell'arconte (*misthosis oikou orphanikou*). Il tutore disonesto o inadempiente si esponeva ad una serie di azioni giudiziarie: durante la gestione, l'azione per maltrattamento (*kakoseos orphanon*) ricordata da Aristotele; alla fine del suo mandato, una *dike epitropes* o una *dike sitou* (questa seconda forma sembra colpire il tutore che non abbia garantito adeguato sostentamento al pupillo). Ma è interessante che vi siano anche altre forme procedurali, di carattere pubblico, adottabili contro i tutori: la *phasis*, procedura implicante una querela e il cui autore veniva ricompensato, e soprattutto l'*eisanghelia*, che, come è noto, era priva di rischi per

---

<sup>10</sup> Fonti e discussione in Pomeroy 1997, 162 ss.

l'attore, in quanto non prevedeva multe di soccombenza e forme di interdizione<sup>11</sup>. Se, dunque, il pupillo divenuto maggiorenne aveva a disposizione una *dike epitropes* o *sitou*, una causa privata per il danno patrimoniale o personale subito, negli altri casi le accuse disponibili erano di carattere pubblico e tali da incentivarne l'adozione: la stessa accusa *kakoseos orphanon* viene indicata da Iseo (XI, *Sulla successione di Agnia*) indifferentemente come un'*eisanghelia* o una *graphe*, ed era quindi certamente un'accusa pubblica<sup>12</sup>. Questo è interessante sul piano della mentalità, perché rivela che le forme di abuso che coinvolgevano minori erano sentite come un pericolo per la comunità<sup>13</sup>, in quanto attentavano all'integrità degli *oikoi* e ad elementi deboli ma legittimi della cittadinanza, e che la comunità era invitata a farsi carico degli orfani e della loro condizione anche attraverso l'iniziativa giudiziaria.

## 1.2. *Orphanophylakes/orphanistai*

Le fonti segnalano, in realtà, l'esistenza anche di un altro organismo ateniese deputato alla tutela degli orfani, gli *orphanophylakes* o *orphanistai*. Di *orphanophylakes* parla Senofonte nei *Poroi* (II 7):

Se, infine, si istituisse una magistratura per la tutela dei meteci, simile a quella esistente per la tutela degli orfani [...] (καὶ εἰ μετοικοφύλακας γε ὥσπερ ὄρφανοφύλακας ἀρχὴν καθισταίμεν ...) (trad. G. Bodei Giglioni).

È stato osservato che il modo in cui Senofonte parla, portando ad esempio gli *orphanophylakes* come modello dei *metoikophylakes*, fa pensare a una magistratura ateniese già esistente; essa tuttavia non è attestata in altre fonti, anche se esistono riscontri epigrafici fuori da Atene, a Naupatto, dove sembrano incaricati di proteggere gli interessi patrimoniali degli orfani, e a Gorgippia, nel Bosforo Cimmerio<sup>14</sup>.

Un lemma della *Suda*, s.v. Ὀρφανιστῶν, fa invece riferimento a *orphanistai*, definendoli ἀρχὴ Ἀθήνησι τὰ τῶν ὄρφανῶν κρίνουσα; anche in questo caso non c'è parallelo in Atene, ma si trova una attestazione di *orphanistai* a Istria, sul mar Nero<sup>15</sup>. Si può aggiungere che la figura dell'*orphanodikastas*

---

<sup>11</sup> Rhodes 1993<sup>2</sup>, 630.

<sup>12</sup> Sul problema della natura delle cause esperibili, con accurata discussione della bibliografia precedente, cf. Avotin 2004.

<sup>13</sup> MacDowell 1978b, 94-95.

<sup>14</sup> Lipsius 1984 (1905-1915), 344-345, n. 20; Gauthier 1976, 69-70; Stroud 1971, 289-290.

<sup>15</sup> Pippidi 1971, 85-86.

(«giudice degli orfani») è attestata nel codice di Gortyna (*ICret IV 72*, col. XII 7 e 11-12)<sup>16</sup>.

Molto si è discusso su queste *archai* e in particolare sugli *orphanophylakes* ateniesi, noti a Senofonte alla metà del IV secolo ma di cui già Aristotele, nella *Costituzione degli Ateniesi*, non parla più. Si è pensato ad una magistratura con funzione di mediazione tra l'arconte e i tutori, che però non è attestata (solo in Plat. *Leg.* XI 928a si fa riferimento a un ἐπιτρόπου φύλαξ da scegliere fra i *nomophylakes*)<sup>17</sup>, oppure ad una confusione con la figura dell'arconte e dei suoi assistenti. L'ipotesi che viene ritenuta più probabile, o almeno «meno cattiva»<sup>18</sup>, è che il compito degli *orphanophylakes/orphanistai* fosse di occuparsi degli orfani di guerra, una categoria particolare di orfani alla cui tutela la città annetteva particolare importanza. Mi sembra che questa ipotesi possa essere precisata, almeno per gli *orphanistai* (non è detto, infatti, che le due magistrature coincidano) e basandosi sulla definizione della *Suda* (ἀρχὴ ... τὰ τῶν ὀρφανῶν κρίνουσα): si potrebbe trattare di un collegio deputato a eseguire la necessaria *dokimasia* (o *krisis*) degli orfani di guerra, per verificare il loro diritto al sussidio. La *dokimasia* è attestata, per gli orfani di guerra, nel decreto di Teozotide, con un verbo al singolare (l. 15: δ[οκι]μασάτω αὐ[τ]ὸς) che ha indotto Stroud a supporre come soggetto ἡ βολή<sup>19</sup>. *Kriseis/dokimasiai* di questo genere, volte a chiarire condizione giuridica e requisiti per l'accesso a particolari privilegi (pre-scindo ovviamente dalla *dokimasia* degli efebi e da tutte le altre *dokimasiai* attestate dalla *Costituzione degli Ateniesi* di Aristotele), sono attestate ad Atene per categorie di *metaxy* come i *nothoi* e gli *apelutheroi*<sup>20</sup>; avremo modo di riparlare.

### 1.3. *Gli orfani di guerra*

La legge ateniese che prevedeva l'allevamento a spese pubbliche degli orfani dei caduti in guerra<sup>21</sup> veniva fatta risalire a Solone, il quale avrebbe ridotto le spese per i premi agli atleti, privilegiando i sussidi per i figli dei caduti (Diog. Laert. I 55):

<sup>16</sup> Sul codice di Gortyna cf. Greco - Lombardo 2005; sull'*orphanodikastas* cf. Maffi 1997, 103-104. Per altre attestazioni relative alla tutela degli orfani in Grecia cf. Weiler 1980, 174 ss.

<sup>17</sup> Sui *nomophylakes* cf. Morrow 1993, 214 (195 ss. sui νομοφύλακες); cf. anche Bearzot 2012.

<sup>18</sup> Gauthier 1976, 70.

<sup>19</sup> Stroud 1971, 294.

<sup>20</sup> Bertazzoli 2003; Bearzot 2005.

<sup>21</sup> Cf. Cudjoe 2010, 213 ss.

Era, infatti, indecoroso decretare onori per quelli, ma si sarebbe dovuto decretare onori soltanto per coloro che fossero morti nelle guerre, i cui figli, inoltre, avrebbero dovuto essere allevati ed educati a spese pubbliche (τῶν ἐν πολέμοις τελευτησάντων, ὧν καὶ τοὺς υἱοὺς δημοσίᾳ τρέφεσθαι καὶ παιδεύεσθαι) (trad. G. Reale).<sup>22</sup>

L'esistenza di una legge di questo genere sembra confermata da Aristotele (*Ath. Pol.* XXIV 3), che ricorda le spese per il sussidio statale agli orfani tra le regolari uscite ateniesi del periodo 478-462, tra la fine delle guerre persiane e la riforma di Efialte<sup>23</sup>; a orfani, probabilmente orfani di guerra, accenna anche una legge sacra sulla celebrazione dei Misteri Eleusini, risalente a circa la metà del V secolo, che accorda loro privilegi (*IG I<sup>3</sup> 6, C, ll. 38-42*).

A questa legislazione, come è noto, si riferisce il celebre passo conclusivo dell'*Epitafio* di Pericle (*Thuc.* II 46, 1):

D'ora in poi a spese pubbliche (δημοσίᾳ) la città allevierà fino alla giovinezza i figli dei caduti, ponendo come premio per simili gare questa corona, utile sia a costoro che ai superstiti (trad. F. Ferrari).

Alle leggi sugli orfani dei caduti in guerra fa poi riferimento l'epitafio del *Menesseno* platonico (248d-249b)<sup>24</sup>. Sono i caduti stessi a rivolgersi ai figli, ai genitori e alla città, e a quest'ultima raccomandano di prendersi cura dei figli educandoli «come si deve» (κοσμίως). Quanto alla città, impegnandosi a corrispondere alle aspettative dei caduti, essa

alleva i figli in comune<sup>25</sup>, e preoccupandosi che sentano il meno possibile la loro condizione di orfani, assume la funzione del padre finché sono fanciulli, e quando sono uomini compiuti li rimanda alle loro case adornandoli di un'intera armatura, mostrando e ricordando la condotta del padre, donando loro gli strumenti della virtù paterna, e, ad un tempo, permettendo loro, quale felice augurio, di andare a reggere con autorità e con forza il focolare paterno fin dal primo giorno, con le armi di cui sono rivestiti (trad. F. Adorno).

Il passo mette chiaramente in evidenza gli obiettivi della legislazione ateniese sugli orfani di guerra: alleviare la loro condizione di debolezza, supplendo i padri assenti; condurli all'età adulta per farne nuovi cittadini e soldati; tutelare l'*oikos* dall'estinzione fornendogli un nuovo capo<sup>26</sup>. Questi

---

<sup>22</sup> Ne accetta la paternità soloniana Stroud 1971, 288; cf. però, per altre posizioni, Fantasia 2003, 422.

<sup>23</sup> Così Stroud 1971, 288 ss. Rhodes 1993<sup>2</sup>, 308-309, ritiene questa ipotesi «unwisely»; sulla stessa linea Gomme 1950<sup>2</sup>, 315.

<sup>24</sup> Per un commento analitico cf. Tsitsiridis 1998, 397 ss.

<sup>25</sup> Tsitsiridis 1998, 401-402, precisa che il verbo συνεκτρέφει allude semplicemente alla collaborazione della comunità cittadina.

<sup>26</sup> Cf. Christ 2012, 20-21.

obiettivi appaiono perfettamente in linea con una legislazione di origine soloniana.

La consegna delle armi agli orfani di guerra avveniva nel corso di una solenne e toccante cerimonia che si teneva, secondo la testimonianza di Isocrate (VIII 82), del 356, e di Eschine (III 154), del 330, nel corso delle Grandi Dionisie: gli orfani giunti all'età dell'efebia avvalendosi del sussidio statale venivano presentati ai cittadini con le armi che la città aveva loro consegnato, pronti a svolgere i compiti per i quali essa li aveva cresciuti ed educati. La cerimonia, che metteva in evidenza il potenziale contributo dei giovani orfani alla comunità, intendeva non solo esprimere la gratitudine verso i caduti, ma anche attirare l'attenzione sull'obiettivo della legge; essa non aveva carattere puramente assistenziale, ma voleva che la comunità si facesse carico, guardando al futuro, di potenziali cittadini e soldati ateniesi rimasti privi di tutela familiare. Si noti, però, che entrambe le fonti presentano la parata come un fatto del passato, «quando la città era meglio governata e aveva capi migliori (ἄτ' εὐνομεῖτο μᾶλλον ἢ πόλις καὶ βελτίοσι προστάταις ἐχρήτο)» (Aeschin. III 154): il sussidio agli orfani di guerra doveva essere stato abolito nel corso del IV secolo (Aristotele, che in *Ath. Pol.* XXIV 3 ricorda le spese sostenute dalla città per gli orfani nel V secolo, non fa cenno a istituzioni analoghe nella parte descrittiva dell'opera, relativa al contesto contemporaneo). È anche interessante che Isocrate parli delle Grandi Dionisie come di un'esibizione di arroganza e che ritenga che la cerimonia che presentava la massa degli orfani di guerra finisse per attirare l'attenzione sulle sciagure causate dall'imperialismo: difficilmente avrebbe potuto farlo se la cerimonia fosse stata ancora prevista ai suoi tempi.

Atene quindi si prendeva particolarmente a cuore la condizione degli orfani di guerra, in un'ottica, prima di tutto, di conservazione e di valorizzazione del corpo civico, più ancora che di semplice assistenza. Tuttavia, leggi di questo genere non erano rare in Grecia, secondo quanto dice Aristotele a proposito delle leggi di Ippodamo (*Pol.* II 1268a, 8-11)<sup>27</sup>:

Ippodamo proponeva una legge che stabilisse un compenso per quelli che avevano escogitato qualcosa di utile per la città e che autorizzasse il mantenimento a spese pubbliche per i figli dei morti in guerra (καὶ τοῖς παισὶ τῶν ἐν τῷ πολέμῳ τελευτώντων ἐκ δημοσίου γίνεσθαι τὴν τροφήν), come se nessun altro avesse mai legiferato in questo senso; eppure questa legge vige ora in Atene e in altre città (trad. C. Viano).

La tutela degli orfani di guerra costituiva evidentemente una diffusa forma di assistenza, che veniva certamente incontro alle difficoltà delle famiglie

<sup>27</sup> Cf. Pezzoli 2012, 284.

private del capofamiglia, ma si preoccupava anche di difendere il corpo cittadino, già decurtato dalle perdite militari, sostenendo potenziali nuovi cittadini e soldati.

## 2. DIRITTI PATRIMONIALI E DIRITTI UMANI

### 2.1. *Il rispetto dell'oikeiotes*

È persino inutile sottolineare che la preoccupazione per la difesa del patrimonio e dell'*oikos* sembra prevalere ampiamente, in una normativa che privilegia le questioni di carattere economico e amministrativo, su quella per la tutela della persona e per gli aspetti umani e affettivi. Sarebbe errato, però, non tener conto delle testimonianze, tutt'altro che assenti, che sembrano prospettare anche questo tipo di problematica. Le orazioni che considerano casi di tutela, come la citata *Contro Diogitone* di Lisia e alcuni discorsi di Iseo, fanno emergere aspetti di carattere umano, in particolare il rispetto (o più spesso il mancato rispetto) dell'*oikeiotes*, dei legami familiari, da parte di tutori che vengono scelti quasi sempre nell'ambito della famiglia<sup>28</sup>.

Per esempio, l'orazione V di Iseo, *Contro Leocare, sull'eredità di Diceogene*, tratta il caso di Diceogene III<sup>29</sup>, che, tutore delle sorelle di Diceogene II, di cui egli si dichiara figlio adottivo per testamento, e dei loro figli, non esita a strappare loro i beni cui hanno diritto (V 10):

Diceogene agiva infatti nel contempo da tutore della prole delle sorelle di Diceogene II e delle stesse, e da parte avversa in tribunale: costoro non trovarono in lui neppure un briciolo di pietà per la parentela (*oikeiotes*) che li legava, ma orfani e abbandonati, caduti in povertà erano bisognosi anche dei mezzi indispensabili alla vita quotidiana (trad. P. Cobetto Ghiggia).

Gli orfani, figli delle sorelle di Diceogene II, rimaste tutte senza protezione giuridica e costrette a sottostare alla tutela del presunto adottivo, si trovano così in stato di totale abbandono; Diceogene arriva ad abbattere la loro casa paterna per costruire un giardino davanti alla sua residenza in città (Isae. V 9-11). Altrettanto vivido è il quadro delle sofferenze inflitte all'orfano

---

<sup>28</sup> Per il rapporto tra *anchisteia* e *oikeiotes* nell'ambito del diritto ereditario cf. in particolare Iseo, I (*Sulla successione di Cleomene*) 37 e *passim*. Sull'importanza della parentela nelle scelte relative alla tutela degli orfani cf. Cudjoe 2010, 177 ss.

<sup>29</sup> Per il quadro giuridico cf. Cobetto Ghiggia 2002, 5-78.

Apollodoro da parte dello zio paterno Eupoli, rievocate da Iseo nell'orazione VII (*Sulla successione di Apollodoro*)<sup>30</sup> attraverso le parole di Trasillo (figlio di una sorella uterina di Apollodoro e da lui adottato dopo la morte del figlio legittimo), coinvolto in una causa che lo oppone a una figlia di Eupoli, che rivendica la successione. È invece nel patrigno Archedamo che Apollodoro trova aiuto materiale, affetto e assistenza legale. In VII 5 ss. l'oratore insiste sulla paradossale situazione per cui Eupoli e Apollodoro, pur essendo dello stesso sangue, sono divisi da un vero e proprio odio, mentre un profondo affetto unisce Apollodoro al patrigno, che lo ha allevato come un figlio.

Anche Demostene, nelle orazioni XXVII e XXVIII (*Contro Afobo I e II*)<sup>31</sup>, pur insistendo soprattutto sulla gestione disonesta della tutela a lui affidata dal morente Demostene padre, non trascura gli aspetti affettivi. In XXVII 65 così si esprime l'oratore:

Costoro non provarono mai vergogna – lasciamo perdere la pietà – che mia sorella, per la quale mio padre stabilì una dote di due talenti, non troverà alcuna sistemazione degna della sua onorabilità, anzi, come i peggiori nemici in assoluto, e non come se fossero stati, alla morte di mio padre, amici e parenti, non tennero in alcun conto i legami di famiglia (*oikeiotes*) (trad. P. Cobetto Ghiggia).

La *hybris* di cui gli orfani sono fatti oggetto consegue alla mancanza di rispetto dell'*oikeiotes* che viene rimproverata ad Afobo e ai suoi amici, come a Diceogene III; la pietà che i parenti non hanno esercitato viene richiesta al tribunale (XXVIII 20: «abbiate compassione, perché loro, che pure erano miei parenti, non la ebbero»).

La negligenza dei legami familiari da parte di chi assumeva la tutela degli orfani è dunque sentita come un venir meno a doveri non solo di carattere privato, ma anche pubblico: in Iseo le azioni scorrette contro orfani ed ereditiere sono presentate come una delle massime forme di violazione del corretto comportamento familiare. Che ai vincoli di parentela (*oikeiotes*) fosse anteposto, poi, l'interesse economico individuale (*philochrematia*, *aischrokerdeia*) contribuisce a delineare, attraverso l'uso di una terminologia molto significativa, l'immagine negativa di cittadino che i tutori disonesti rappresentano<sup>32</sup>.

Che del resto gli orfani dovessero attendersi comportamenti scorretti fino a temere per la loro vita lo testimonia una legge attribuita a Caronda

<sup>30</sup> Cf. Cobetto Ghiggia 2012, 275 ss.

<sup>31</sup> Per un'introduzione generale alle orazioni XXVII-XXXI di Demostene, relative alla vicenda della sua tutela, e ai singoli di scorsi cf. Cobetto Ghiggia 2007.

<sup>32</sup> Ferrucci 1998, 227 ss.

da Diodoro, XII 15<sup>33</sup>. Essa prevedeva che «la custodia dei beni degli orfani fosse affidata ai parenti prossimi da parte del padre e che la loro educazione fosse curata dai parenti della parte della madre» (XV 2). Le motivazioni della norma, di cui Diodoro esalta la saggezza, sono le seguenti (XV 3):

I parenti di linea materna, non partecipando alla successione dei beni degli orfani, non avrebbero macchinato contro la loro vita, e neppure i congiunti del padre avrebbero potuto tramare a danno degli orfani, per il fatto che erano esclusi dalla cura delle loro persone. E inoltre, poiché il patrimonio, qualora gli orfani fossero morti o per malattia o per qualche altro accidente, sarebbe passato nelle loro mani, essi avrebbero amministrato con maggiore rigore quei beni, convinti di ereditare ciò che essi speravano di avere dalla fortuna (trad. C. Micciché).

Che la legge possa avere un nucleo storico è ammesso sulla base del confronto con due passi del codice di Gortyna (*ICret* IV 72, col. VIII 42-53 e col. XII 9-17), che richiede che un'ereditiera debba essere nutrita dalla madre o dai parenti della madre, mentre i suoi beni devono essere amministrati dai parenti paterni<sup>34</sup>. Ciò che è per noi degno di interesse è che il legislatore sembra essersi interessato non solo delle minacce al patrimonio degli orfani, ma anche delle minacce alle loro persone fisiche: ciò indica, da una parte, che la loro condizione era estremamente fragile da ogni punto di vista, compreso quello umano e affettivo, dall'altra, che esisteva una preoccupazione per la tutela della persona e non solo del patrimonio. Non a caso Platone (*Leg.* XI 926e ss.) insiste sul fatto che chi si occupa degli orfani, tutore o magistrato, deve amarli e prendersene cura come se fossero loro figli e amministrare il loro patrimonio con la stessa cura con cui amministrano il proprio patrimonio familiare: ciò è gradito agli dei, sensibili alla sorte dolorosa degli orfani, alle anime dei morti, agli anziani e ai cittadini onorati. Agli orfani, infatti, la città intende offrire una «seconda nascita» (*γένεσις δευτέρα*) e padri non inferiori a quelli naturali.

## 2.2. *Iperide, «Contro Timandro»: la questione della separazione degli orfani*

Che queste preoccupazioni di carattere umano esistessero ce lo attesta ora, del resto, un nuovo dato, che si trae dal cosiddetto «nuovo Iperide». Nel cosiddetto «palinsesto di Archimede» è stato ritrovato un ampio frammen-

---

<sup>33</sup> Sulla legislazione di Caronda cf., per un aggiornamento recente, Soraci 2003.

<sup>34</sup> Hölkeskamp 1999, 143; Cantarella 2005.

to (64 righe) del discorso di Iperide *Contro Timandro*<sup>35</sup> (più precisamente, *Contro Timandro per un caso di tutela, synegoria per Academo*)<sup>36</sup>.

Da esso emerge la vicenda del tutore di quattro orfani (di padre e di madre) ateniesi, appunto Timandro, probabilmente un cleruco di Lemno. Al raggiungimento della maggiore età, circa tredici anni dopo la morte del padre, Academo, l'unico maschio sopravvissuto dei quattro pupilli (due maschi e due femmine), accusa Timandro con una *dike epitropes*<sup>37</sup>.

Le accuse che il frammento conserva sono, da una parte, di aver condotto e trattenuto presso di sé a Lemno dai sette ai vent'anni, separandola dai fratelli, la più giovane delle sorelle, cosa che l'accusatore considera una *adikia* «degnata di morte» (ll. 18-27); dall'altra, quella di aver seguito una procedura del tutto irregolare nell'assunzione della tutela (ll. 10-16)<sup>38</sup>. Timandro, infatti, non avrebbe effettuato la registrazione del proprio nome come tutore presso l'arconte eponimo; non avrebbe messo all'asta, come previsto, il patrimonio pupillare; e avrebbe addirittura impedito a un cittadino ateniese di avanzare pretese, mediante una *phasis*, sulla locazione del patrimonio stesso.

Il caso è stato studiato, dal punto di vista giuridico, da Gerhard Thür<sup>39</sup>, che, oltre a mettere in luce gli apporti nuovi che il frammento dà alle nostre conoscenze di diritto greco (a proposito della procedura della *phasis* e della *misthosis oikou orphanikou*, oltre che a proposito delle modalità di allevamento degli orfani), ha cercato di considerare la vicenda dal punto di vista dell'accusato, di cui non sono conservate le argomentazioni.

Il testo non consente di comprendere di che tipo fosse la tutela assunta da Timandro, se legittima, testamentaria o dativa. Essendo Timandro un cleruco di Lemno, è improbabile che la sua tutela sia stata di carattere dativo (difficilmente l'arconte eponimo avrebbe designato un residente a Lemno per la tutela di quattro orfani residenti in Atene); d'altra parte, non risultano rapporti di parentela tali da far pensare a una tutela legittima;

<sup>35</sup> Tchernetska 2005; Austin - Handley - Horváth - Tchernetska 2007; Horváth 2008; Luppe 2008.

<sup>36</sup> Il titolo è ricostruito dall'accostamento di Harp. *s.v.* Ἡφαιστία (Ἵπερείδης ἐν τῷ ὑπὲρ Ἀκαδήμου. ὅτι δύο πόλεις ἦσαν τῆς Λήμνου, Μύρινά τε καὶ Ἡφαιστία, δηλοῖ καὶ Διονύσιος ὁ Χαλκιδεὺς ἐν γ' Κτίσεων) e di *Suda*, *s.v.* Παιδάριον (οὐ μόνον ἐπὶ τῶν ἀρρένων κέχρηται τῷ ὀνόματι οἱ ῥήτορες, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ παρθένων. Ἵπερείδης ἐν τῷ πρὸς Τίμανδρον καταλλαχθέντων γὰρ τούτων δυοῖν ἀδελφοῖν καὶ δυαῖν ἀδελφαῖν ὄρφαναῖν καὶ πρὸς πατρὸς καὶ μητρὸς καὶ παιδαρίων παιδῶν). Cf. Thür 2008a, 648, n. 15; Thür 2008b, 128, n. 11; Whitehead 2009, 136 ss.

<sup>37</sup> Così Thür 2008a, 654; Thür 2008b, Whitehead 2009, 138 ss., preferisce invece pensare ad una *eisanghelia kakoseos*.

<sup>38</sup> La procedura è nota da Isae. VI 36-37.

<sup>39</sup> Thür 2008a; Thür 2008b.

probabilmente si trattava di una tutela testamentaria, stabilita dal padre degli orfani a motivo dei suoi rapporti, di parentela o d'affari, con Timandro.

Osserva Thür che, in questo caso, è possibile che il trasferimento di una delle due orfane a Lemno fosse stato voluto dal padre, con l'intenzione di farle contrarre matrimonio là<sup>40</sup>: non si tratterebbe, pertanto, di una sorta di «rapimento», come l'oratore vorrebbe far credere nel costruire un quadro dalle tinte drammatiche, in cui si insiste molto sull'aspetto emozionale (lo rivela il paragone con il comportamento dei vincitori in guerra nei confronti degli sconfitti caduti in schiavitù). In ogni caso, nulla nell'orazione suggerisce che Timandro abbia abusato della giovane o abbia inteso darla in sposa a uno straniero<sup>41</sup>. Inoltre, essendo Timandro di Lemno, è possibile ipotizzare che le procedure siano state regolarmente seguite, ma presso le istituzioni locali di Lemno, esemplate sul modello ateniese (un collegio arcontale è espressamente attestato per il IV secolo)<sup>42</sup>: quindi, Timandro si sarebbe registrato presso l'arconte di Lemno e avrebbe messo all'asta (e ottenuto per sé) l'appalto del patrimonio pupillare in un tribunale lemnio; se così fosse stato, la stessa accusa di aver impedito la *phasis* di un Ateniese di comprenderebbe bene, in quanto sarebbe stato in realtà lo stesso arconte ateniese, attestata la regolarità delle procedure seguite a Lemno, a rifiutarla.

Il frammento non consente, in realtà, di ricostruire la vicenda dal punto di vista delle ragioni delle parti, e le ipotesi avanzate sono destinate, allo stato attuale, a rimanere tali. Come ho cercato di mettere in evidenza in un altro intervento<sup>43</sup>, il testo ha, fra i suoi molteplici motivi di interesse, quello di contribuire a gettar luce sulla situazione giuridica delle cleruchie: quando un cleruco di Lemno era coinvolto in una vicenda giudiziaria in Atene, la situazione si presentava alquanto complicata, per la difficoltà di dimostrare – in un sistema probatorio basato sulla testimonianza e non sull'evidenza documentaria – quale fosse la reale situazione giuridica. In questo caso, la residenza a Lemno può essere stata sfruttata da Timandro per coprire le proprie eventuali responsabilità nell'aver fatto ricorso a una procedura irregolare, o anche dall'accusatore per tratteggiare senza vero

---

<sup>40</sup> Forse con lo stesso Timandro? Benché nell'orazione non se ne faccia cenno, la cosa non è impossibile. Oltre ai due maschi, Antifilo (già morto all'epoca della causa) e Academo, c'era in realtà un'altra figlia, maggiore d'età della giovane portata a Lemno; alla morte del padre ella aveva 11 anni e forse era già promessa ad altri, così da non poter sposare Timandro. Un'altra possibilità è che per la maggiore si pensasse a un matrimonio con il tutore che Timandro doveva necessariamente avere in Atene, dove risiedevano gli altri tre pupilli. Ma si tratta solo di congetture.

<sup>41</sup> Rubinstein 2009, 149-159, 154-155; cf. anche Whitehead 2009, 141-142.

<sup>42</sup> Salomon 1997, 109 ss.

<sup>43</sup> Bearzot 2010.

motivo una situazione giuridica anomala, come pensa Thür: quel che è certo è che lo *status* cleruchico di Timandro viene a costituire un elemento facilmente utilizzabile, in sede giudiziaria, per rendere la situazione poco perspicua e manipolare i giudici.

Ma ciò che è più interessante per noi è il riferimento ad una legge di cui finora non si aveva notizia, riguardante l'allevamento degli orfani, la quale avrebbe previsto, tra l'altro, che i fratelli non dovessero essere separati (ll. 49-53). La separazione, operata dal tutore, della sorella più piccola, all'età di sette anni, dai due fratelli e dalla sorella è definita, come si è detto, un'*adikia* degna di morte (ll. 19-20: θανάτου ἄξια ἡδίκησεν)<sup>44</sup>. L'oratore prosegue poi la sua argomentazione, insistendo molto su questo punto. Anche i prigionieri di guerra, egli afferma, vengono venduti come gruppo familiare: i vincitori vendono i prigionieri di guerra per gruppi familiari e i commercianti di schiavi, che pure sono assetati di guadagno, se vendono fratelli minori, o una madre con bambini, o un padre con bambini, li vendono insieme, anche se a minor prezzo, «perché così è giusto» (l. 35). Le buone relazioni umane, infatti, si sviluppano dal vivere e dal crescere insieme, più ancora che dalla parentela; gli stessi sentimenti che legano padri e figli sono alimentati dalla convivenza. Timandro, separando i fratelli, si è reso dunque responsabile di avere privato i pupilli di queste opportunità umane e affettive: l'oratore ricorda che le sorelle, separate per più di tredici anni, non erano in grado di riconoscersi incontrandosi per strada o in un tempio e che il fratello superstite, Academo, ritrovata la sorella minore a Lemno, al momento dell'incontro non aveva l'aveva riconosciuta. Eppure, aggiunge l'oratore, «il legislatore non ritenne che gli orfani dovessero essere allevati separatamente, né come capitava, ma dove sarebbero stati allevati nel modo migliore (ἀλλ' ὅπου ἂν ἄριστα μέλλωσι τρέφεσθαι)»; e chiede la lettura della legge cui fa riferimento.

È stato osservato che, a ben guardare, la formulazione della legge sembra richiedere semplicemente che gli orfani fossero allevati nel luogo e nel modo più confacente ai loro interessi, più che insieme ai fratelli; Timandro avrebbe dunque potuto sostenere che il trasferimento a Lemno era stato deciso nell'interesse della pupilla, mentre era nell'interesse dei fratelli rimanere in Atene<sup>45</sup>. Tuttavia, il caso della *Contro Diogitone* di Lisia sembra

<sup>44</sup> Un'analisi di questa espressione, che escluderebbe l'adozione di una procedura di tipo privato, in Whitehead 2009, 142 ss.

<sup>45</sup> Rubinstein 2009, 156. Cf. Thür 2008a, 652-653, 655-656; Thür 2008b, 130. Thür 2008a, 652, nota che la legge citata da Iperide non ci consente di distinguere se la clausola sulla separazione riguardasse sia gli orfani maschi che le femmine; egli ritiene poi che il caso di Callippe (Isae. VI 13), posta sotto la tutela di Euctemone dal padre Pistosso per testamento e trasferita da Lemno ad Atene, consueti di affermare che la separazione

confermare il modo di procedere raccomandato da Iperide: se la separazione dalla madre era possibile in caso di nuovo matrimonio della madre stessa, a quanto sembra, invece, gli orfani venivano allevati insieme, giacché Diogitone non separò i suoi tre pupilli, due maschi e una femmina, pur costringendoli a cambiare domicilio almeno due volte, dopo aver distrutto la loro casa paterna.

Questa legge, o comunque la prassi evocata da Iperide, attesta chiaramente una preoccupazione di tipo affettivo. Se confrontiamo quanto afferma Platone nelle *Leggi* con il riferimento di Iperide al comportamento dei commercianti di schiavi, sembra emergere una certa preoccupazione per i diritti non solo patrimoniali, ma anche umani degli orfani, bisognosi di una «seconda nascita», di «nuovi padri», ma anche di mantenere, se possibile, le relazioni familiari originarie ancora esistenti.

Dunque è probabile che la nostra impressione, che percepisce nella legislazione soprattutto un interesse alla tutela dell'*oikos* e del patrimonio, sia influenzata dai casi ricordati nelle orazioni, che, essendo volte al recupero del patrimonio pupillare, evidentemente riflettono per lo più questioni concrete di interesse. Ma la giustizia da rendere all'orfano era legata, per l'opinione pubblica ateniese che giudicava in tribunale, anche al rispetto della loro condizione umana e affettiva. La drammaticità del racconto di Iperide sugli orfani indebitamente separati, trattati peggio degli schiavi, lo conferma.

### 2.3. *Il decreto di Teozotide*

Subito dopo la fine della guerra del Peloponneso e la restaurazione democratica è attestato, per via epigrafica e letteraria, un intervento sulla normativa relativa agli orfani di guerra. Un'iscrizione alquanto mutila ha conservato parte del decreto di Teozotide<sup>46</sup>, che prevedeva che l'assistenza prevista per gli orfani di guerra fosse estesa ai figli degli Ateniesi caduti, sotto l'oligarchia, in difesa della democrazia (ὀπόσοι Ἀθηναίων καὶ ἀπέθανον βιαίωι θανάτωι ἐν τῇ ὀλιγαρχίαι βοηθοῦντες τῇ δημοκρατίαι)<sup>47</sup>; costoro

---

era in realtà prevista (Callippe non era *epikleros*, a quanto risulta da Iseo, e doveva quindi avere fratelli). Tuttavia, anche se si potesse dimostrare che Callippe aveva fratelli, il padre di Callippe, Pistosseno, è vivo al momento in cui la pone sotto la tutela di Euctemone: e il padre era certamente autorizzato a decidere anche in favore di una eventuale separazione della figlia dai fratelli.

<sup>46</sup> Stroud 1971, 208-301.

<sup>47</sup> L'espressione è stata talora ritenuta inadeguata a designare i caduti della guerra di resistenza. È però probabile che essa, nella sua deliberata ambiguità, sia stata usata per equiparare i figli di questi caduti a coloro che erano stati uccisi sotto i Trenta Tiranni.

avrebbero avuto diritto a un obolo al giorno di *trophe* (la stessa cifra prevista per gli invalidi: Lys. XXIV 26), come era previsto normalmente per gli orfani (ll. 10-11 e 19). Il decreto allude anche a una *dokimasia* dei figli dei caduti per la democrazia, per verificare i requisiti richiesti (l. 15).

Si è discusso se la normativa riguardasse gli orfani dei caduti per la democrazia del 411/10 o del 404/3: sia il quadro storico sia le espressioni usate fanno propendere per la data più tarda, come già riteneva, con buoni argomenti, l'editore<sup>48</sup>. J. Shear, che accoglie questa datazione, ha di recente sottolineato la tendenza della tradizione contemporanea a considerare la guerra civile contro i Trenta Tiranni come una guerra contro nemici esterni (*polemos*) più che come una guerra civile (*stasis*)<sup>49</sup>. Questo rilievo, a mio parere, non va enfatizzato, perché, se Senofonte preferisce indubbiamente leggere le vicende del 404/3 più nella prospettiva del conflitto con Sparta che di quelle interne, fonti come Lisia ben conoscevano, e anzi valorizzavano, la «*stasis* per la democrazia» (Lys. II 61)<sup>50</sup>. Tuttavia, è vero che la guerra contro i Trenta non risentiva del pregiudizio negativo di cui la parola *stasis* restava carica: essa era vista non come una guerra civile, ma come una guerra di resistenza e di liberazione. Non a caso, proprio l'*Epitafio* di Lisia, composto per i morti della guerra di Corinto, inserisce il ricordo dei caduti per la democrazia in quello dei caduti dei grandi conflitti storici. La proposta di considerare i figli dei caduti per la democrazia alla stregua degli orfani di guerra appare perfettamente in linea con questa visione.

Per la sua proposta, Teozotide subì un'accusa di illegalità, che ci viene attestata dai frammenti dell'orazione di Lisia *Contro Teozotide* (42a-b)<sup>51</sup>. L'oratore non eccepisce sull'equiparazione degli orfani dei democratici con gli orfani di guerra: egli contesta come «illegale e ingiusta» l'esclusione dei figli illegittimi (*nothoi*) e adottivi (*poiotoi*) dai privilegi:

[...] tu vuoi privare del beneficio economico proprio coloro che ne hanno più bisogno, cioè i figli naturali e quelli adottivi, in modo illegale e ingiusto (οὔτε νομίμως οὔ<τε καλῶ>ς). A me sembra invece che lo stato debba

<sup>48</sup> Stroud 1971, in particolare 286-287 e 299 ss.; Todd 2000, 382 ss.; *contra*, Calabi Limentani 1985.

<sup>49</sup> Shear 2011, 294 ss.

<sup>50</sup> Bearzot 2011.

<sup>51</sup> È difficile ammettere che il decreto e l'orazione siano da scindere. Tuttavia va segnalata l'ipotesi di Sartori 1983, 67-69, secondo cui l'orazione lisiana sarebbe diretta contro la prima delle due proposte formulate da Teozotide, mirante a restringere ai soli figli legittimi dei caduti in guerra il sussidio statale; la seconda, mirante ad equiparare gli orfani dei caduti per la democrazia agli orfani dei caduti in guerra, sarebbe quella attestata dal decreto.

mantenere i figli naturali orfani ancor più che quelli legittimi; infatti i padri lasciano i loro figli legittimi come titolari dell'eredità; i figli naturali invece [...] (trad. E. Medda).

Lisia poi rievoca la cerimonia delle Dionisie,

quando l'araldo chiama gli orfani di padre, proclamando che i padri di quei giovinetti sono morti da eroi in battaglia combattendo per la patria, e che pertanto la città li ha allevati fino alla maggiore età;

egli si domanda se l'araldo dovrà chiamare a parte illegittimi e adottivi, dichiarando che per colpa di Teozotide non sono stati allevati a spese pubbliche, o se dovrà chiamare tutti insieme e mentire sulla condizione di *nothoi* e *poiatoi*. Affermazioni paradossali, che vogliono sottolineare l'ingiustizia e l'irrazionalità della clausola di esclusione: evidentemente, prima del decreto di Teozotide il sussidio agli orfani di guerra si estendeva anche ai figli naturali e adottivi.

La pubblicazione della stele attesta che Teozotide vinse la causa e che l'esclusione di *nothoi* e *poiatoi* venne ratificata dall'assemblea. Il decreto, in effetti, si inserisce in un quadro tendenzialmente restrittivo sulle questioni di cittadinanza, che comprende la *graphe paranomon* di Archino contro Trasibulo, volta a impedire la naturalizzazione degli stranieri sostenitori dei democratici, la revoca dell'*isopoliteia* ai Sami, la riproposizione della legge di Pericle dopo le sospensioni dell'epoca della guerra del Peloponneso. La clausola che escludeva *nothoi* e *poiatoi* aveva poi, certamente, anche l'intento di ridurre le spese; rafforza questa ipotesi il fatto che l'altra proposta avanzata da Teozotide, come emerge dall'orazione di Lisia (42c), fosse quella di ridurre lo stipendio dei cavalieri da una dracma (= sei oboli) a quattro oboli (un provvedimento di carattere certamente antioligarchico ma anche in linea con una politica di risanamento delle spese) e quello degli arcieri da due dracme (= dodici oboli) a otto oboli<sup>52</sup>. Infine, si è pensato anche all'intento di frenare abusi nella pratica dell'adozione<sup>53</sup>. In ogni caso, è probabile che Teozotide, trovandosi a richiedere l'estensione di un privilegio in un momento non favorevole a provvedimenti estensivi, abbia

---

<sup>52</sup> Medda 1995, 466. Nell'orazione (42c) è presente del resto un riferimento ai fondi, laddove l'oratore afferma di esser sempre stato convinto «che il procurarsi dei fondi non significhi privarsi di quelli che ci sono, ma preoccuparsi invece di far sì che essi aumentino sempre e non diminuiscano mai». Per l'ipotesi che nel testo si debba leggere due dracme e non due oboli (e che, quindi, si tratti di una diminuzione del soldo, e non di un aumento, anche per gli arcieri) vd. Loomis 1995.

<sup>53</sup> Slater 1993. Cf. Walters 1983, 327-328, n. 40, secondo cui lo scopo del decreto rimane oscuro.

inserito l'esclusione delle categorie giuridicamente più deboli al semplice scopo di evitare che la proposta venisse respinta<sup>54</sup>.

Nonostante la contrapposizione fra le due parti, dunque, in realtà sia il decreto, sia l'orazione di Lisia riflettono una tendenza ad estendere i sussidi: nel primo caso, ampliando l'assistenza prevista per gli orfani di guerra agli orfani dei caduti per la democrazia, nel secondo caso chiedendo l'inclusione nelle categorie che dovevano beneficiare dell'ampliamento anche *nothoi* e *poiotoi*, come da tradizione. Evidentemente, vi era sulla condizione degli orfani una diffusa sensibilità, che si riflette in entrambi gli interventi. Gli orfani di cui si discute, però, sono esclusivamente cittadini, figli degli «Ateniesi» caduti, anche se in posizione giuridicamente diversa, e non c'è alcun riferimento ai figli dei caduti stranieri, nonostante l'apporto dato da questi ultimi alla difesa della democrazia. È stato del resto osservato che non sono note forme di assistenza per gli orfani dei meteci, che pure risiedevano in Atene stabilmente e svolgevano servizio militare<sup>55</sup>.

Una piccola aggiunta: il riferimento agli orfani *nothoi* permette qualche osservazione sul discusso tema della posizione dei *nothoi* (e in particolare dei *nothoi ex astes*) nella società ateniese. Evidentemente, prima del decreto di Teozotide, gli orfani *nothoi* avevano diritto al sussidio statale: diversamente non si capirebbe perché l'oratore dell'orazione lisiana avrebbe reagito negativamente alla decisione di escluderli, se questa fosse stata la loro condizione normale. Se ciò è vero, gli orfani *nothoi* partecipavano insieme agli orfani *gnesioi* alla parata dei figli dei caduti, ormai divenuti adulti e in grado di portare le armi, nel corso delle Grandi Dionisie. Che lo stato si impegnasse a mantenere i *nothoi* orfani fino alla maggiore età e li presentasse alla città insieme agli orfani *gnesioi* è un dato molto significativo, perché induce a pensare che i *nothoi* avessero una qualche posizione giuridica, inferiore a quella degli *gnesioi* ma certamente non equiparabile a quella dei meteci e degli stranieri. Ora, la consegna delle armi induce a pensare che anche i *nothoi* venissero impiegati nell'esercito; e ciò appare pienamente in linea con il ruolo, già riconosciuto, svolto dal ginnasio del Cinosarge nel definire il loro rapporto con la città<sup>56</sup>. Nel Cinosarge i *nothoi* venivano sottoposti a una valutazione (*krisis*) e forse «registrati»; è possibile che l'accesso procurasse loro alcune forme di integrazione, sul piano religioso ma anche, probabilmente, su quello civile e soprattutto militare, dato che il ginnasio era un'istituzione destinata appunto alla formazione militare dei giovani liberi. L'accesso al Cinosarge potrebbe quindi indicare l'inserimen-

<sup>54</sup> Stroud 1971, 299 ss.

<sup>55</sup> Harrison 2001 (1968), 202.

<sup>56</sup> Cf. *supra*, n. 20.

to dei *paides nothoi* in una «classe» sociale specifica e la loro destinazione militare; valutazione e censimento sostituivano l'inserimento nelle liste dei demi, cui i *nothoi* non avevano diritto, e metteva a disposizione della città i dati relativi ad un potenziale militare integrativo. Quel che apprendiamo dalla *Contro Teozotide* si inserisce perfettamente in questo quadro.

---

Torniamo al nostro tema per qualche rilievo conclusivo.

Quello degli orfani è evidentemente un problema che la città sente molto, in Atene e altrove, come mostrano la presenza di una legislazione antica e l'uso di procedure giudiziarie di carattere pubblico. I maschi sono, infatti, potenziali nuovi cittadini da valorizzare (era questo lo scopo della parata in armi nelle Grandi Dionisie), le femmine potenziali trasmettrici della cittadinanza (ma la loro tutela sembra comunque inferiore: si parla molto di ereditare, ma non si parla mai, per esempio, di «orfane» di guerra)<sup>57</sup>; entrambi sono elementi dell'*oikos* che va tutelato, dandogli un capo e assicurandone la continuità e l'integrità patrimoniale. Apparentemente, manca invece interesse per i non cittadini: non c'è attestazione di tutela per gli orfani meteci e il decreto di Teozotide si occupa solo dei *paides Athenaion*, benché il ruolo degli stranieri nella guerra di resistenza contro i Trenta sia ampiamente riconosciuto dalle fonti e sia oggetto dello scontro fra Trasibulo e Archino sugli onori da conferire loro.

Merita di essere sottolineata anche una lodevole preoccupazione per l'estensione, per quanto possibile, delle misure di tutela degli orfani, sia nel senso delle categorie interessate (così vuole, in fondo, il decreto di Teozotide: è probabile, infatti, che i figli *gnesioi* dei caduti per la democrazia siano stati comunque in numero maggiore dei figli *nothoi* e *poiotoi*), sia nel senso degli aspetti da tutelare (personali e patrimoniali). Benché nel corso del IV secolo la drastica diminuzione delle risorse abbia determinato l'abolizione dei sussidi statali per gli orfani di guerra (un intervento doloroso ma necessario, annunciato dalla proposta di abolire le esenzioni dalle liturgie ordinarie con effetto retroattivo, fatta da Leptine e contestata da Demostene nell'orazione XX, del 355)<sup>58</sup>, le orazioni mostrano una viva sensibilità per la condizione degli orfani, sulla base della legislazione vigente, non solo per

---

<sup>57</sup> Shear 2011, 235, n. 36; Pomeroy 1982, 125 ss., considera la possibilità che qualcosa fosse previsto nel decreto di Teozotide; provvedimenti per accordare una dote alle orfane di guerra sono infatti previsti altrove (Taso: *Thasos* I 141, 5; Rodi: Diod. XX 84, 3). Ad Atene, la tradizione ricorda la dote accordata alla nipote di Aristogitone e alle figlie di Aristide, le circostanze della cui morte restano però incerte (Plut. *Arist.* XXVI 1); cf. Pomeroy 1982, 123-124.

<sup>58</sup> Canevaro 2009.

quanto riguarda l'aspetto patrimoniale (la tutela dell'*oikos orphanikos*), ma anche a proposito dei diritti umani e della situazione affettiva (le condizioni della *trophe* e la preoccupazione per lo sviluppo dell'*eunoia*, il sentimento di reciproca benevolenza e di affetto sperimentabile nel contesto familiare).

CINZIA BEARZOT

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

cinzia.bearzot@unicatt.it

## BIBLIOGRAFIA

- Austin - Handley - Horváth - Tchernetska 2007 C. Austin - E.W. Handley - L. Horváth - N. Tchernetska, *New Readings in the Fragment of Hyperides Against Timandros from the Archimedes Palimpsest*, *ZPE* 162 (2007), 1-4.
- Avotin 2004 I. Avotin, *Athenaion Politeia 56.6 and the Protection of the Weak*, *CQ* 54 (2004), 461-469.
- Bearzot 2001 C. Bearzot, *Stasis e polemós nel 404*, in M. Sordi (a cura di), *Il pensiero sulla guerra nel mondo antico* (CISA 27), Milano 2001, 19-36.
- Bearzot 2005 C. Bearzot, *Né cittadini né stranieri: apeleutheroi e nothoi in Atene*, in G. Angeli Bertinelli - A. Donati (a cura di), *Il cittadino, lo straniero, il barbaro, fra integrazione ed emarginazione nell'antichità* (Atti del I Incontro internazionale di storia antica, Genova, 22-24 maggio 2003) (Serta antiqua et medievalia 7), Roma 2005, 77-92.
- Bearzot 2010 C. Bearzot, *Lemno, gli oratori e il «nuovo Iperide»*, in E. Culasso Gastaldi (a cura di), *Gli Ateniesi fuori dell'Attica. Modi d'insediamento e di controllo del territorio* (Atti del Seminario internazionale di studi, Torino, 8-9 aprile 2010), *ASAtene* s. III, 88, 10 (2010 [2012]), 281-288.
- Bearzot 2012 C. Bearzot, *Nomophylakes e nomophylakia nella Politica di Aristotele*, in M. Polito - C. Talamo (a cura di), *Istituzioni e costituzioni in Aristotele tra storiografia e pensiero politico* (Atti del Convegno, Salerno, 30 settembre - 1 ottobre 2010), Tivoli 2012, 29-47.
- Bertazzoli 2003 M. Bertazzoli, *I nothoi e la polis: il ruolo del Cinosarge*, *RIL* 137 (2003), 211-232.
- Bodei Giglioni 1996 G. Bodei Giglioni, *L'oikos: realtà familiare e realtà economica*, in S. Settis (a cura di), *I Greci. Storia cultura arte società*, II.1, Torino 1996, 735-754.

- Calabi Limentani 1985 I. Calabi Limentani, Vittime dell'oligarchia. A proposito del decreto di Teozotide, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, VI, Milano 1985, 115-128.
- Canevaro 2009 M. Canevaro, L'accusa contro Leptine: crisi economica e consenso post-bellico, *Quaderni del Dipartimento di Filologia, Linguistica e Tradizione Classica «A. Rostagni»* n.s., 8 (2009), 117-141.
- Cantarella 2005 E. Cantarella, La condizione femminile alla luce della Grande Iscrizione, in *Greco - Lombardo* 2005, 71-83.
- Christ 2012 M.R. Christ, *The Limits of Altruism in Democratic Athens*, Cambridge 2012.
- Cobetto Ghiggia 2002 P. Cobetto Ghiggia (a cura di), *Iseo, Contro Leocare (Sulla successione di Diceogene)*, Pisa 2002.
- Cobetto Ghiggia 2007 P. Cobetto Ghiggia (a cura di), *Demostene, Orazioni XXVII-XXXI*, Alessandria 2007.
- Cobetto Ghiggia 2012 P. Cobetto Ghiggia (a cura di), *Iseo, Orazioni*, Alessandria 2012.
- Cudjoe 2010 R.V. Cudjoe, *The Social and Legal Position of Widows and Orphans in Classical Athens*, Athenai 2010.
- Cudjoe - Adam-Magnissali 2010 R.V. Cudjoe - S. Adam-Magnissali, Family Law in [Demosthenes] 43: «Against Makartatos», 75, *EHHH* 42 (2010), 67-93.
- Fantasia 2003 U. Fantasia (a cura di), *Tucidide, La guerra del Peloponneso. Libro II*, Pisa 2003.
- Ferrucci 1998 S. Ferrucci, *L'Atene di Iseo. L'organizzazione del privato nella prima metà del IV sec. a.C.*, Pisa 1998.
- Ferrucci 2006 S. Ferrucci, L'oikos nel diritto attico. Pubblico, privato e individuale nella democrazia ateniese classica, *Dike* 9 (2006), 183-210.
- Harrison 2001 (1968) A.R.W. Harrison, *Il diritto ad Atene, I, La famiglia e la proprietà*, Alessandria 2001 (Oxford 1968).
- Gauthier 1976 Ph. Gauthier, *Un commentaire historique des Poroï de Xénophon*, Genève 1976.
- Gomme 1950<sup>2</sup> A.W. Gomme, *A Historical Commentary on Thucydides*, I, Oxford 1950<sup>2</sup>.
- Greco - Lombardo 2005 E. Greco - A. Lombardo (a cura di), *La Grande Iscrizione di Gortyna centoventi anni dopo la scoperta*, Athenai 2005.
- Hölkeskamp 1999 K.-J. Hölkeskamp, *Schiedsrichter, Gesetzgeber und Gesetzgebung im archaischen Griechenland* (Historia Einzelschriften 131), Stuttgart 1999.
- Horváth 2008 L. Horváth, Note to Hyperides In Timandrum, *AAnt-Hung* 48 (2008), 121-123.

- Lipsius 1984 (1905-1915) J.H. Lipsius, *Das Attische Recht und Rechtsverfahren*, Hildesheim - Zurich - New York 1984 (Leipzig, I, 1905; II, 1908; III, 1915).
- Loomis 1995 W. T. Loomis, Pay Differentials and Class Warfare in Lysias' Against Theozotides: Two Obols or Two Drachmas?, *ZPE* 107 (1995), 230-236.
- Luppe 2008 W. Luppe, Zwei Textvorschläge zu Hypereides' Rede pros Timandron im neu entzifferten Palimpsest-Codex, *ZPE* 167 (2008), 5.
- MacDowell 1978a D.M. MacDowell, The oikos in Athenian Law, *CQ* 39 (1978), 10-21.
- MacDowell 1978b D.M. MacDowell, *The Law in Classical Athens*, London 1978.
- Maffi 1997 A. Maffi, *Il diritto di famiglia nel Codice di Gortina*, Milano 1997.
- Medda 1995 E. Medda (a cura di), *Lisia, Orazioni*, II, Milano 1995.
- Morrow 1995 G.R. Morrow, *Plato's Cretan City. A Historical Interpretation of the Laws*, Princeton 1993.
- Pezzoli 2012 F. Pezzoli, in L. Bertelli - M. Moggi (a cura di), *Aristotele, La Politica, Libro II*, Roma 2012.
- Pippidi 1971 D.M. Pippidi, *I Greci nel Basso Danubio*, Milano 1971.
- Pomeroy 1982 S.B. Pomeroy, Charities for Greek Women, *Mnemosyne* 25 (1982), 115-135.
- Pomeroy 1997 S.B. Pomeroy, *Families in Classical and Hellenistic Greece. Representation and Realities*, Oxford 1997.
- Rhodes 1993<sup>2</sup> P.J. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian Athenion politeia*, Oxford 1993<sup>2</sup>.
- Rubinstein 2009 L. Rubinstein, Legal Argumentation in Hypereides Against Timandros, in M. Edwards (ed.), *Proceedings of the Hyperides Conference January 2008* (BICS 52), London 2009, 149-159.
- Ruzé 2006 F. Ruzé, En Grèce archaïque: la législation au secours des plus faibles, in M. Molin (éd.), *Les régulations sociales dans l'Antiquité*, Rennes 2006, 171-188.
- Salomon 1997 N. Salomon, *Le cleruchie di Atene*, Pisa 1997.
- Sartori 1983 F. Sartori, Aristofane e Agirri nel 405 a.C., in H. Heine - K.-F. Stroheker - G. Walser (hrsgg.), *Althistorische Studien. Festschrift Bengtson* (Historia Einzelschriften 40), Wiesbaden 1983, 56-77.
- Scafuro 2006 A.C. Scafuro, Identifying Solonian Laws, in J.H. Blok - A.P.M.H. Lardinois (eds.), *Solon of Athens. New Historical and Philological Approaches*, Leiden - Boston 2006, 175-196.

- Shear 2011 J.L. Shear, *Polis and Revolution. Responding to Oligarchy in Classical Athens*, Cambridge 2011.
- Slater 1993 N.W. Slater, Theozotides on adopted sons (Lysias fr. 6), *Scholía* 2 (1993), 81-85.
- Soraci 2003 R. Soraci, Il «codice» di Caronda e l'obbedienza alle leggi, *QCSAM* n.s., 2 (2003), 5-58.
- Stroud 1971 R.S. Stroud, Theozotides and the Athenian Orphans, *Hesperia* 40 (1971), 280-301.
- Tchernetska 2005 N. Tchernetska, New Fragments of Hyperides from the Archimedes Palimpsest, *ZPE* 154 (2005), 1-6.
- Thür 2008a G. Thür, Zur phasis in der neu entdeckten Rede Hyperides' gegen Timandros, *ZRG* 125 (2008), 645-663.
- Thür 2008b G. Thür, Zu μίσθωσις und φάσις οἴκου ὀρφανικοῦ in Hyperides, gegen Timandros, *AAntHung* 48 (2008), 125-137.
- Todd 2000 S.C. Todd (ed.), *Lysias*, Austin 2000.
- Tsitsiridis 1998 S. Tsitsiridis, *Platons Menexenos. Einleitung, Text und Kommentar*, Stuttgart - Leipzig 1998.
- Walters 1983 K.R. Walters, Perikles' Citizenship Law, *CA* 2 (1983), 314-336.
- Weiler 1980 I. Weiler, Zum Schicksal der Witwen und Waisen bei den Völkern der Alten Welt, *Saeculum* 31 (1980), 157-193.
- Whitehead 2009 D. Whitehead, Timandros – Observations and Suggestions, in M. Edwards (ed.), *Proceedings of the Hyperides Conference January 2008* (BICS 52), London 2009, 135-148.